

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.1 - FINALITA'

Le finalita' del presente regolamento sono:

- prolungare quanto piu' possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando nel contempo l'istituzionalizzazione;
- supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio;
- prevenire e recuperare situazioni di emergenza e/o rischio.

Art. 2 - DESTINATARI

Sono potenziali utenti del servizio di assistenza domiciliare le persone sole, membri di nuclei, o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia vi siano persone in grado di collaborare.

Sono inoltre destinatari del servizio persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio.

Gli interventi di assistenza domiciliare sono attuabili solo per persone che non possono provvedere direttamente al bisogno.

Art. 3 - COMPITI E PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico (minimo vitale, ecc.), e di segretariato sociale, le seguenti prestazioni:

- assistenza domestica: igiene, cura e governo dell'abitazione, preparazione e/o fornitura dei pasti a domicilio, lavaggio e stiratura della biancheria;
- cura e igiene della persona: bagno, lavatura dei capelli e pettinatura, manicure e pedicure, igiene orale, vestizione, controllo dell'eventuale terapia medica (con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico);
- accompagnamento, per quanto possibile e opportuno, a visite mediche, esami di laboratorio, uffici pubblici per pratiche indispensabili;
- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l'autosufficienza;
- servizi socio-culturali vari, finalizzati a contribuire ad eliminare il disagio sociale,

favorendo la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreativa, culturale.

Il servizio assistenza domiciliare e' quindi un insieme di attivita' prestate a domicilio, che si integra e coordina con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari, tra i quali si citano i centri diurni per anziani, i soggiorni climatici, l'assistenza infermieristica erogata dall'ULSS, volontariato organizzato e non.

Nel caso di accompagnamenti di utenti per visite mediche, esami di laboratorio, terapie, per pratiche indispensabili presso Uffici, o altro la cui opportunita' e' valutata dall'Ufficio Servizi Sociali, la persona che fruisce del servizio e' tenuta a rimborsare il costo del trasporto calcolato secondo il seguente parametro: 20% del prezzo della benzina "Senza piombo" alla pompa moltiplicato per la distanza chilometrica percorsa.

Art. 4 - CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

I requisiti per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare sono:

- stato di malattia che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
- carenza o limitata disponibilita' di assistenza da parte dei familiari;
- condizioni economiche che non consentono altre risposte allo stato di bisogno.

I requisiti di cui al comma precedente devono coesistere.

Per l'erogazione del servizio si osserva in linea di massima la seguente scala di prioritarieta', che tiene conto dell'obiettivo primario di prevenire l'istituzionalizzazione e delle effettive possibilita' di risposta del servizio:

- soggetto totalmente non autosufficiente, con parenti conviventi in grado di collaborare;
- soggetto non autosufficiente grave, con parenti conviventi in grado di collaborare;
- soggetto non autosufficiente medio, con parenti non conviventi in grado, ma disponibili;
- soggetto non autosufficiente lieve, senza parenti conviventi o disponibili;
- soggetto non autosufficiente lieve, con parenti non conviventi, ma disponibili;
- soggetto non autosufficiente medio, con parenti conviventi;
- soggetto non autosufficiente lieve, con parenti conviventi.

La scala suindicata e' da intendersi quale strumento di lavoro, non costituendo una rigida classificazione, fermi restando i principi di cui all'art. 1 cui si ispira il servizio di assistenza domiciliare.

Per la graduazione dell'autosufficienza sono individuati le seguenti tipologie:

autosufficiente: e' in possesso delle abilita' funzionali richieste per l'autosufficienza in parte del menage domestico (fare la spesa, effettuare pulizie impegnative) e delle abilita' motorie richieste per uscire di casa (prendere l'autobus, fare le scale, camminare fuori casa);

non autosufficiente lieve: non e' in possesso delle abilita' funzionali richieste per l'autosufficienza in parte del menage domestico (fare la spesa, effettuare pulizie impegnative) e delle abilita' motorie richieste per uscire di casa (prendere l'autobus, fare le scale, camminare fuori casa);

non autosufficiente medio-lieve: oltre alle inabilita' precedentemente descritte, non e' in possesso delle abilita' funzionali piu' complesse richieste per l'autosufficienza nella cura della propria persona (lavarsi, vestirsi);

non autosufficiente grave: assomma alle inabilita' di cui sopra, l'incapacita' di usare autonomamente i servizi igienici e di camminare per casa;

totalmente non autosufficiente: e' inabile a svolgere qualunque attivita' e non e' in grado di alzarsi.

Art. 5 - CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad un reddito annuale, calcolato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/1998 ed al D.Lgs. 130/2000, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito non superiore a L. 12.000.000.

In presenza di un reddito superiore, si prevede una contribuzione, da parte dell'utente, in proporzione al reddito netto mensile del nucleo familiare, avendo come riferimento la tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale:

AMMONTARE REDDITO	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
12.000.000	5%
13.000.000	10%
14.000.000	15%
15.000.000	20%
16.000.000	25%
17.000.000	30%

18.000.000	35%
19.000.000	40%
20.000.000	45%
21.000.000	50%
22.000.000	55%
23.000.000	60%
24.000.000	65%
25.000.000	70%
26.000.000	75%
27.000.000	80%
28.000.000	85%
29.000.000	90%
30.000.000	95%
31.000.000	100%

Nel caso in cui la situazione del paziente sia tale da necessitare un intervento domiciliare in forma integrata con il servizio sanitario, sarà necessaria la convalida di tale intervento attraverso il Responsabile del Distretto (U.O.D.), in analogia con quanto avviene per gli inserimenti in Casa di Riposo.

In tale ultima ipotesi la quota contributiva posta a carico dell'utente e/o dei congiunti civilmente obbligati sarà determinata in proporzione al reddito netto annuale del nucleo familiare che - limitatamente al solo servizio di A.D.I. - verrà calcolato a partire dalla soglia minima di L. 15.000.000 (calcolato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/1998 ed al D.Lgs. 130/2000): questa diversa modalità di valutazione reddituale è giustificata dalle particolari condizioni di salute degli utenti che necessitano un elevato numero di interventi specialistici ed un costante monitoraggio della situazione igienico-sanitaria (persone incontinenti e/o affette da piaghe da decubito). Allo scopo di favorire l'integrazione degli interventi socio-sanitari e dunque l'accesso al servizio, i criteri contributivi vengono individuati come segue:

- il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata viene accordato gratuitamente fino ad un reddito annuale del nucleo familiare cui appartiene l'assistito non superiore alla soglia convenzionale di L. 15.000.000;
- in presenza di un reddito superiore, si prevede una contribuzione, da parte dell'utente, secondo le percentuali e gli scaglioni di cui alla tabella riportata alla pagina precedente:

AMMONTARE REDDITO	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
15.000.000	0%
16.000.000	5%
17.000.000	10%
18.000.000	15%
19.000.000	20%
20.000.000	25%
21.000.000	30%
22.000.000	35%
23.000.000	40%
24.000.000	45%
25.000.000	50%
26.000.000	55%
27.000.000	60%
28.000.000	65%
29.000.000	70%
30.000.000	75%
31.000.000	80%
32.000.000	85%
33.000.000	90%
34.000.000	95%
35.000.000	100%

Si precisa che per valutare realmente la situazione economica del nucleo o della persona sarà necessario considerare di volta in volta il bisogno reale del richiedente il servizio, e l'eventuale "BISOGNO SCOPERTO" che il Servizio di Assistenza Domiciliare non riesce a soddisfare, "obbligando" la persona a ricorrere ad altre soluzioni e supporti esterni a pagamento.

Potranno pertanto essere considerate, ai fini dell'individuazione dello scaglione contributivo di appartenenza, eventuali spese per cure specialistiche e assistenza varia, debitamente documentate.

Nello stabilire l'entità della contribuzione dovuta dall'utente di dovrà considerare che questa, tenuto conto del numero di ore mensili mediamente fruito dall'utente interessato, non

sia tale da far scendere il reddito del medesimo allo scaglione inferiore di reddito ai fini della contribuzione; in questi casi dovrà essere direttamente applicata la percentuale di contribuzione prevista per lo scaglione inferiore.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà con cadenza di norma annuale all'istruttoria al fine di valutare il diritto/dovere alla permanenza o meno di ciascun utente nella categoria di contribuzione o di esenzione assegnata; la stessa procedura potrà avvenire in qualsiasi momento su istanza dell'interessato o d'ufficio qualora sopravvengano notizie o elementi nuovi ritenuti rilevanti.

Il servizio pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente.

Viene considerato criterio ulteriore di selezione dei beneficiari tale da influire sull'attribuzione dello scaglione di contribuzione al costo del servizio, salvo motivate situazioni particolari, l'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del cod. civ. ed in grado di provvedervi, anche se non conviventi con l'assistito. Nella valutazione della capacità di provvedere ai bisogni del congiunto si dovrà fare riferimento alle fasce reddituali già indicate nelle tabelle di cui all'articolo 5.

Art. 6 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Il procedimento per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti fasi:

- richiesta dell'interessato, o segnalazione da parte di privati, di Enti, di Associazioni di volontariato o d'ufficio da parte del servizio sociale stesso;
- domanda di ammissione al servizio, che dovrà essere formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e sarà corredata da un dettagliato certificato medico, al fine di consentire una più attenta valutazione del caso;
- visita domiciliare dell'assistente sociale al richiedente, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione;
- istruttoria da parte dell'assistente sociale, parere della Giunta Comunale ed ammissione al servizio o eventuale diniego da parte del responsabile del Servizio.

In caso di decisione positiva verrà inviata comunicazione della data di inizio del servizio, dell'orario di effettuazione dello stesso e della tariffa che verrà applicata.

Nei casi di assoluta urgenza, durante l'istruttoria, il Responsabile del servizio potrà adottare i provvedimenti del caso.

Art. 7 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare puo' cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso;
- ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari non necessitino del servizio;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- valutazione negativa da parte dell'assistente sociale e verifica di una scarsa e non proficua collaborazione da parte dell'utente nei confronti del servizio o del progetto individuale stabilito.

Il servizio di assistenza domiciliare sara' sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Il servizio puo subire riduzioni nella presenza, nella durata e nella articolazione dei programmi delle assistenti domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti.

I casi di cessazione del servizio saranno disposti con provvedimento del Responsabile del Servizio sulla base di una relazione dell'assistente sociale, sentita la Giunta Comunale.